

REGOLAMENTO DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO NELLA SCUOLA

PREMESSA

Questo Regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di Istituto. Approvato dal Collegio dei Docenti del 24/10/2018 con delibera n.117 e dal Consiglio di Istituto in data 25/10/2018 con delibera n.41.

Con l'evolversi delle nuove tecnologie, l'espansione della comunicazione elettronica e on line e la sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, il bullismo ha assunto le forme subdole e pericolose del cyberbullismo, che richiedono la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi.

Scuola e Famiglia possono essere determinanti

1. nella diffusione di un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva;
2. nella promozione di un uso consapevole e corretto della Rete e dei dispositivi elettronici (telefoni cellulari, smartphone, tablet, strumenti di ripresa e riproduzione video/audio).

La legge 71/2017, art. 2 comma 5, stabilisce che i regolamenti delle istituzioni scolastiche e il patto educativo di corresponsabilità siano integrati "con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti".

Le principali novità introdotte dalla legge 71/2017 sono le seguenti:

1. RIMOZIONE DEI CONTENUTI OFFENSIVI
2. SEGNALAZIONE AL GARANTE DELLA PRIVACY
3. AMMONIMENTO DEI BULLI
4. EDUCAZIONE CONTINUA ALL'USO CONSAPEVOLE DELLA RETE NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA
5. ISTITUZIONE DI UN REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO IN OGNI ISTITUTO

6. FORMAZIONE DEL PERSONALE SCOLASTICO

7. COSTITUZIONE DI UN TAVOLO TECNICO INTERISTITUZIONALE PER CONTRASTARE E MONITORARE IL FENOMENO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE.

1. IL BULLISMO

Le "LINEE DI ORIENTAMENTO per azioni di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo" (MIUR 2015) riportano alcune delle più accreditate definizioni di bullismo (p. 3 n. 2):

- *Il bullismo è un fenomeno definito come il reiterarsi dei comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a prevaricare l'altro con l'intenzione di nuocere, con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica. (Farrington, 1993)*
- *Uno studente è oggetto di azioni di bullismo, ovvero è prevaricato o vittimizzato, quando viene esposto ripetutamente nel corso del tempo alle azioni offensive messe in atto da parte di uno o più compagni. (Olweus, 1993)*
- *(Il bullismo) comprende azioni aggressive o comportamenti di esclusione sociale perpetrati in modo intenzionale e sistematico da una o più persone ai danni di una vittima che spesso ne è sconvolta e non sa come reagire. (Menesini, 2004)*

Da queste definizioni si evince quanto segue:

- il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona;
- è rivolto ad uno stesso individuo;
- si ripete nel tempo;
- spesso la vittima non riesce a difendersi.

Le caratteristiche fondamentali del bullismo pertanto sono tre:

1. INTENZIONALITA'
2. RIPETIZIONE
3. SQUILIBRIO DI POTERE

A partire da queste premesse, è importante ricordare che **il bullismo non è:**

- uno scherzo, perché nello scherzo l'intento è di divertirsi tutti insieme, non di ferire l'altro;
- un conflitto fra coetanei, perché il conflitto, come può essere un litigio, è episodico, avviene in determinate circostanze e può accadere a chiunque, nell'ambito di una relazione paritaria tra i ragazzi coinvolti.

Tipi di bullismo

- FISICO: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima.
- VERBALE: insultare, deridere, offendere.
- INDIRETTO: fare pettegolezzi, isolare, escludere dal gruppo.
- CYBERBULLISMO: si rinvia al punto 2.

Tra le **forme più diffuse di bullismo** vi sono quelle legate al pregiudizio:

- BULLISMO OMOFOBICO
- BULLISMO RAZZISTA
- BULLISMO CONTRO I DISABILI

Gli attori coinvolti in episodi di bullismo

- IL BULLO: è il bambino o il ragazzo che mette in atto prevaricazioni ripetute verso la vittima. In genere è più forte e più popolare della media dei coetanei. Il comportamento del bullo è spesso rafforzato dal gruppo dei bulli gregari (o bulli passivi), che offrono il loro sostegno al bullo anche senza intervenire direttamente.
- LA VITTIMA: è il bambino o il ragazzo che subisce prepotenze da un bullo o da un gruppo di bulli. La vittima può essere passiva oppure provocatrice, a seconda che siano le sue caratteristiche o il suo comportamento a provocare gli atti di bullismo.
- GLI OSSERVATORI: sono tutti quei bambini e ragazzi che assistono agli episodi di bullismo o ne sono a conoscenza. Quasi sempre, infatti, gli episodi di bullismo avvengono in presenza del gruppo di coetanei, i quali nella maggior parte dei casi non intervengono, per la paura di diventare nuove vittime del bullo o per semplice indifferenza. Gli spettatori hanno un ruolo molto importante, poiché, a seconda del loro atteggiamento, possono favorire o frenare il dilagare delle prepotenze.

2. CYBERBULLISMO

La legge n. 71/2017, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" (art. 1 comma 2) così definisce il cyberbullismo: *qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il*

cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

In sintesi il cyberbullismo (detto anche “bullismo elettronico”) si può così definire¹:

- è una forma di prepotenza virtuale attraverso l'uso di internet e delle tecnologie digitali;
- è una forma di prevaricazione e di oppressione,
- reiterata nel tempo,
- perpetrata da una persona o da un gruppo di persone più potenti nei confronti di un'altra percepita come più debole.

Caratteristiche del cyberbullismo


- L'impatto: la diffusione di materiale tramite internet è incontrollabile e non è possibile prevederne i limiti (anche se la situazione migliora, video e immagini potrebbero restare on line).
- La possibile anonimità: chi offende on line potrebbe tentare di rimanere nascosto dietro un nickname e cercare di non essere identificabile.
- L'assenza di confini spaziali: il cyberbullismo può avvenire ovunque, invadendo anche gli spazi personali e privando l'individuo dei suoi spazi-rifugio (la vittima può essere raggiungibile anche a casa).
- L'assenza di limiti temporali: il cyberbullismo può avvenire a ogni ora del giorno e della notte.
- L'assenza di empatia: non vedendo le reazioni della sua vittima alle sue aggressioni, il cyberbullo non è mai totalmente consapevole delle conseguenze delle proprie azioni e questo ostacola ancora di più la possibilità per lui di provare empatia - o rimorso a posteriori - per ciò che ha fatto, se non viene aiutato ad esserne consapevole da un amico, da un insegnante o da altri.

Tutti quelli che partecipano anche solo con un like o un commento diventano, di fatto, corresponsabili delle azioni del cyberbullo facendo accrescere il suo potere; mettere un “like” su un social network, commentare o condividere una foto o un video che prende di mira qualcuno o semplicemente tacere pur sapendo, mette i ragazzi nella condizione di avere una responsabilità ancora maggiore.

Tipologie di comportamento

- Offese e insulti tramite messaggi di testo, e-mail, pubblicati su siti, social network o tramite telefono (es. telefonate mute).
- Diffusione di foto o video che ritraggono situazioni intime, violente o spiacevoli tramite cellulare, siti web e social network.
- Esclusione dalla comunicazione on line, dai gruppi.
- Furto, appropriazione, uso e rivelazione ad altri di informazioni personali come le credenziali di accesso all'account e-mail, ai social network...

3. ANALOGIE E DIFFERENZE TRA BULLISMO E CYBERBULLISMO



Bullismo e cyberbullismo: reati penali

I ragazzi e le ragazze che fanno azioni di bullismo possono commettere reati. Secondo il Codice Penale italiano i comportamenti penalmente rilevanti in questi casi sono:

- percosse (art. 581)
- lesione personale (art. 582)
- ingiuria (art. 594)
- diffamazione (art. 595)
- violenza privata (art. 610)
- minaccia (art. 612)
- danneggiamento (art. 635)

4. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti” e successive modifiche/integrazioni;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dalle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo" (MIUR aprile 2015);
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalla L. 71/2017.
- dall'aggiornamento delle "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo", (MIUR ottobre 2017).

5. AZIONI DI TUTELA

L'educazione dei ragazzi è una responsabilità della famiglia e della scuola: insegnanti e genitori devono imparare a riconoscere il bullismo e il cyberbullismo, a fermare le prepotenze e supportare i ragazzi coinvolti. È importante che gli adulti, genitori e insegnanti, tengano presente che **il monitoraggio e l'intervento sul bullismo e il cyberbullismo devono avere continuità nel tempo, poiché intervenire saltuariamente su qualche episodio non risolve il problema**. Gli adulti responsabili del benessere dei ragazzi devono collaborare in modo da creare omogeneità negli interventi e nelle risposte a questi fenomeni. Gli adulti sono dei modelli per i bambini e i ragazzi, possono quindi fornire buoni esempi e strumenti utili per come entrare in relazione con gli altri.

Alcuni consigli per i genitori

- Prestare attenzione ai diversi segnali di malessere dei figli.
- Promuovere comportamenti relazionali positivi in famiglia: i figli fanno riferimento, prima di tutto, ai modelli che imparano dai genitori.
- Mettere in atto modelli educativi che si fondano sull'accettazione, l'ascolto, la valorizzazione e il rispetto per l'altro, l'empatia e la collaborazione.
- Creare un clima nel quale i figli possano sentirsi liberi di parlare ai genitori di ogni argomento, compresi i rapporti con i compagni di scuola.
- Trovare insieme ai figli strategie utili per fare fronte ai problemi, valorizzando l'iniziativa dei ragazzi.
- Stimolare i ragazzi a trovare attività nuove e gratificanti, anche al di fuori della scuola, che possano aumentare la loro autostima.
- Parlare e confrontarsi con gli insegnanti.

Alcuni consigli per gli insegnanti

- Prendere consapevolezza del problema e non minimizzarlo, intervenendo prontamente di fronte a episodi di prepotenza, dando sostegno alle vittime ma considerando i bulli come persone da aiutare, oltre che da fermare.
- Far capire da subito ai ragazzi che è importante affrontare il bullismo, creando un clima di ascolto reciproco e di fiducia.
- Invitare i ragazzi a chiedere aiuto, spiegando che questo non è un atto di debolezza né un comportamento da "spia", ma un modo coraggioso per fermare il bullo.
- Promuovere una cultura di gruppo basata su solidarietà, collaborazione, empatia.

- Trovare una soluzione insieme ai ragazzi, coinvolgerli in modo attivo nella ricerca di strategie per risolvere il problema.
- Valorizzare il dialogo scuola-famiglia, creare un'alleanza educativa e un clima di collaborazione con i genitori degli studenti.
- Segnalare agli studenti che i bulli sono perseguibili penalmente.

Per quanto riguarda in particolare il **cyberbullismo**, famiglie e insegnanti possono tutelare i giovani con una serie di informazioni e consigli, promuovendo la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web:

- trattare i dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità;
- mantenere sempre un comportamento rispettoso (netiquette: un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email);
- evitare di postare dati e informazioni sensibili sul proprio profilo (es. foto imbarazzanti o troppo discinte);
- offrire la propria amicizia in Rete con attenzione;
- proteggere la sfera privata mediante criteri di impostazione sicuri;
- rispettare le norme di uso corretto dei servizi in Rete (ad es. navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il funzionamento della Rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi virus, malware, etc. – costruiti appositamente);
- leggere attentamente le **privacy policy**, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social network da parte delle aziende stesse;
- costruire una propria web-reputation positiva;

6. RESPONSABILITÀ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE

L'XI Istituto Comprensivo "Antonio Vivaldi" di Padova dichiara in maniera chiara e ferma l'inaccettabilità di qualsiasi forma di prepotenza, di violenza, di sopruso, di bullismo e di cyberbullismo. Attraverso i propri regolamenti, il patto di corresponsabilità e le strategie educative mirate a costruire relazioni sociali positive l'Istituto coinvolge l'intera comunità educante nel lavoro di prevenzione dei comportamenti problematici, di miglioramento del clima della scuola e di supporto agli studenti in difficoltà. Per tale motivo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per il cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo rivolti al personale docente e Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio, in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- si attiva nella predisposizione di uno sportello di ascolto;

IL REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ... per realizzare un progetto di prevenzione;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day" (SID);
- si attiva per la somministrazione agli studenti e ai genitori di questionari finalizzati al monitoraggio, che possano fornire una fotografia della situazione e consentire una valutazione oggettiva dell'efficacia degli interventi attuati;
- promuove la dotazione del proprio istituto di una ePolicy, con il supporto di "Generazioni Connesse";

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in rete con altre scuole, per la prevenzione del fenomeno;

IL CONSIGLIO DI CLASSE o di INTERCLASSE

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;

I DOCENTI

- intraprendono azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizzano, nell'attività didattica, modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del bullismo e cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento;

I GENITORI

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il Regolamento disciplinare d'Istituto;

- conoscono le sanzioni previste dal presente Regolamento – parte integrante del Regolamento d'Istituto – nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on line a rischio;

GLI ALUNNI

- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla Rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima e, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- si impegnano a diffondere buone pratiche nel rispetto dei diritti di ogni membro della comunità scolastica ed extrascolastica;
- sono gli attori principali del benessere della comunità scolastica e sono tenuti pertanto a segnalare al personale della scuola (Dirigente scolastico, referente per il bullismo/ cyberbullismo, docenti, personale ATA) eventuali atti di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, consapevoli del fatto che verrà garantita loro la riservatezza di quanto comunicato.

7. STRUMENTI DI SEGNALAZIONE

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell'Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all'individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due.

Si ricorda che la Legge 71/2017 pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all'articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

A tal proposito si rammenta che l'art. 8 del DL 11/2009 regola il provvedimento di "Ammonimento" per i minorenni di età superiore ai 14 anni e così recita:

- comma 1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, introdotto dall'articolo 7, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

- comma 2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale [...].

Si sottolinea come l'ammonimento assuma il carattere della diffida per il solo fatto che l'intervento avviene a reato già integrato ma prima della querela (la diffida, invece, tende a prevenire il reato). L'ammonimento rimane quindi un provvedimento di Polizia di sicurezza che come tale può restringere i diritti dei cittadini poiché il pericolo, alla cui prevenzione è diretto il provvedimento, è costituito da un evento che appare come imminente o altamente probabile e produttivo di conseguenze più gravi e dannose. La finalità dell'ammonimento è appunto quella di evitare, in presenza di comportamenti già integranti un reato, la reiterazione, anche più grave, di condotte persecutorie senza far ricorso allo strumento penale, per interrompere una pericolosa escalation di violenza ed anche al fine di evitare un possibile inasprimento della condotta persecutoria conseguente alla notizia del ricorso al procedimento penale.

8. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA

L'Istituto considera come infrazione grave i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Istituto così come integrato dal presente Regolamento.

Gli episodi di bullismo/cyberbullismo saranno sanzionati privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparativo, con attività didattiche di riflessione e attività socialmente utili all'interno dell'Istituto. Per i casi più gravi, constatato l'episodio, Il Dirigente Scolastico potrà comunque contattare le forze dell'ordine e in particolare, in caso di cyberbullismo, la Polizia Postale che, a sua volta, potrà indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali ancora presenti in Rete e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

PROCEDURE NEI CASI CHE SI VERIFICANO

AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
SEGNALAZIONE	genitori, docenti, alunni, personale ATA	segnalare comportamenti non adeguati, episodi di bullismo/cyberbullismo



AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
RACCOLTA INFORMAZIONI	Dirigente, referenti bullismo, consiglio di classe o di interclasse, docenti, personale ATA	raccogliere, verificare e valutare le informazioni



AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
INTERVENTI EDUCATIVI	Dirigente, referenti bullismo, coordinatori di plesso e di classe, consiglio di classe o di interclasse, docenti, alunni, genitori, eventuali esperti esterni	<ul style="list-style-type: none"> - incontrare gli alunni coinvolti - svolgere una discussione in classe - attuare nella classe interventi educativi anche con l'aiuto di esperti - informare e coinvolgere i genitori - responsabilizzare gli alunni coinvolti - ristabilire regole di comportamento in classe - sportello ascolto



AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
INTERVENTI DISCIPLINARI	Dirigente, referenti bullismo, coordinatori di plesso e di classe, consiglio di classe o di interclasse, docenti, alunni, genitori	<ul style="list-style-type: none"> - lettera disciplinare ai genitori con copia nel fascicolo - lettera di scuse da parte del bullo - scuse in un incontro con la vittima - compito sul bullismo/cyberbullismo - compiti/lavori di assistenza e riordino a scuola

		<ul style="list-style-type: none"> - trasferimento a un'altra classe - esclusione da uscite didattiche e viaggi di istruzione - allontanamento dalla scuola
--	--	--



AZIONE	PERSONE COINVOLTE	ATTIVITÀ
VALUTAZIONE	Dirigente, consiglio di classe o di interclasse, docenti	Dopo gli interventi educativi e disciplinari <ul style="list-style-type: none"> - se il problema è risolto, mantenere comunque monitorata la situazione; - se il problema persiste, continuare con gli interventi.

FONTI CONSULTATE

Oltre ai riferimenti normativi di cui sopra al punto 4, sono state consultate le seguenti fonti:

<http://www.azzurro.it/it/informazioni-e-consigli/bullismo>

<http://www.generazioniconnesse.it/site/it/cyberbullismo-scuole/>

